

REGOLAMENTO DEI GIOVANI IMPRENDITORI EDILI DELL'ANCE

- *Approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANCE il 28 aprile 1992*
- *Modificato dal Consiglio Direttivo dell'ANCE il 29 aprile 1993*
- *Modificato dal Comitato di Presidenza dell'ANCE il 22 marzo 2000*
- *Modificato dalla Giunta dell'ANCE il 15 dicembre 2004*
- *Modificato dal Comitato di presidenza dell'ANCE il 16 novembre 2010*
- *Modificato dal Comitato di Presidenza dell'ANCE l'11 dicembre 2014*

INDICE

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione

Art. 2 - Scopi

GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

Art. 3 - Definizione

CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 4 - Definizione

Art. 5 - Accessibilità e decadenza

ORGANI

Art. 6 - Elencazione

Art. 7 - Il Consiglio Nazionale

Art. 8 - Il Consiglio Centrale

Art. 9 - Presidenza

Art. 10 - Vice Presidenti. Consiglio di Presidenza

ATTRIBUZIONI

Art. 11 - Consiglio Nazionale. Attribuzioni

Art. 12 - Consiglio Centrale. Attribuzioni

Art. 13 - Presidenza. Attribuzioni

ELEZIONI

Art. 14 - Elezioni. Computo dei voti

CONVOCAZIONI – RIUNIONI – DELIBERAZIONI

Art. 15 - Consiglio Nazionale - Convocazioni, riunioni e deliberazioni

Art. 16 - Consiglio Centrale - Convocazioni, riunioni e deliberazioni

Art. 17 - Consiglio di Presidenza - Convocazioni, riunioni e deliberazioni

SEGRETERIA E NORME DI RINVIO

Art. 18 - Segreteria

Art. 19 - Fondo Comune

Art. 20 - Regolamenti e/o statuti dei Gruppi Giovani Provinciali e Regionali

Art. 21 - Norme di rinvio

NORME TRANSITORIE

ALLEGATI

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 – Costituzione

Nell'ambito dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili sono costituiti, in Roma, il Consiglio Nazionale e il Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori Edili.

ART. 2 – Scopi

Scopi dei Giovani Imprenditori Edili dell'ANCE sono:

- A. stimolare nei giovani imprenditori edili lo spirito associativo e la libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
- B. esaminare i problemi specifici interessanti i giovani imprenditori edili, per il migliore inserimento di questi nell'attività industriale ed economica del Paese nonché nel suo contesto sociale;
- C. promuovere iniziative e ricerche per lo sviluppo dei valori associativi e per la qualificazione dell'immagine della categoria, contribuendo alla vita dell'Associazione con l'apporto di idee e progetti;
- D. mantenere contatti con organismi similari nazionali e esteri, nonché con quelli del mondo accademico socio-culturale e scientifico.

GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

ART. 3 – Definizione

Si considerano giovani imprenditori edili gli aventi età compresa tra i 18 e i 40 anni essendo titolari, soci e amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte alle Associazioni territoriali aderenti all'ANCE e in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse purché ricoprano cariche ufficiali o muniti di procura generale "ad negotia", ovvero i figli dei suddetti titolari purché inquadrati nell'organigramma aziendale.

CARICHE ASSOCIATIVE

ART. 4 – Definizione

Per cariche associative si intendono i ruoli di: Presidente e Vice Presidente Nazionale, Regionale e Territoriale; componente del Consiglio Nazionale, Centrale, Regionale, Territoriale e comunque qualsiasi ruolo di rappresentanza all'interno del Gruppo.

ART. 5 – Accessibilità e decadenza

Il diritto di elettorato passivo e in ogni caso l'accesso alle cariche associative è riservato agli iscritti che abbiano, nell'anno solare delle elezioni, età non superiore ai 37 anni compiuti.

I componenti del Consiglio Nazionale e del Consiglio Centrale di cui agli art.7 e art.8, rimangono in carica fino al 31 dicembre dell'anno solare di compimento dei 40 anni.

ORGANI

ART. 6 – Elencazione

Sono organi dei Giovani Imprenditori Edili:

1. Il Consiglio Nazionale;
2. Il Consiglio Centrale;
3. Il Consiglio di Presidenza.

ART. 7 – Il Consiglio Nazionale

I componenti del Consiglio Nazionale devono essere iscritti ai Gruppi Territoriali Giovani Imprenditori Edili.

Al Consiglio Nazionale si accede su nomina dei Gruppi Provinciali e Regionali di appartenenza:

Il Consiglio Nazionale è composto da:

1. Presidente;
2. Vicepresidenti;
3. Il Presidente di ogni Gruppo Provinciale e Regionale, ove formalmente costituiti;

4. 30 componenti nominati dai soli Gruppi Provinciali sulla base di una ripartizione che tenga presente l'incidenza numerica degli iscritti in regola presso ogni Gruppo Provinciale rispetto al totale nazionale (cfr.All.1).

Su invito del Presidente e senza diritto di voto possono partecipare, alle riunioni del Consiglio Nazionale, soggetti, anche non iscritti al sistema associativo, qualora gli argomenti all'ordine del giorno ne rendano opportuna la presenza.

E' facoltà, parimenti, del Presidente individuare una lista di nominativi, fino a un massimo di 10, da invitare "in via permanente" e senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale anche non soddisfacenti i requisiti dell'art. 5.

Anche ai fini delle nomine presso l'ANCE è istituita una anagrafe nazionale dei giovani imprenditori edili, sulla base degli elenchi nominativi predisposti e trasmessi all'ANCE dalle Associazioni aderenti presso le quali sono formalmente costituiti Gruppi Territoriali e Regionali dei giovani imprenditori edili.

Sempre a cura delle predette Associazioni Territoriali e Regionali dovranno essere comunicati, nei termini e con le modalità stabilite dall'ANCE, i nominativi dei rappresentanti dei rispettivi Gruppi giovani.

Il Consiglio Nazionale dura in carica trentasei mesi a far data dalle elezioni e cessa con l'insediamento del nuovo Consiglio. Il Consiglio si considera insediato a far data dalle elezioni.

Ove nel corso del triennio un componente del Consiglio Nazionale perda i requisiti per i quali è stato eletto o venga revocato dal Gruppo di appartenenza, quest'ultimo provvederà a fornire un ulteriore rappresentante che rispetti i requisiti di cui all'art. 5.

In ogni caso decadono dalla carica di componente di Consiglio Nazionale coloro che non partecipino, in prima persona o per tramite di un delegato, per quattro sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Nazionale stesso.

La presenza alle riunioni del Consiglio Nazionale è delegabile ad altro componente del Gruppo Territoriale o Regionale di appartenenza. Il delegato deve essere espressamente designato dal Gruppo Territoriale o Regionale di appartenenza del delegante e rispettare i requisiti di cui all'art. 5. La presenza alle riunioni del Consiglio Nazionale è altresì delegabile ad altro componente del Consiglio Nazionale con designazione espressa dal Gruppo Territoriale o Regionale di appartenenza del delegante. Ogni componente del Consiglio Nazionale può ricevere una sola delega.

ART. 8 – Il Consiglio Centrale

I componenti del Consiglio Centrale devono far parte dei Gruppi Regionali Giovani Imprenditori Edili.

Al Consiglio Centrale si accede su nomina dei Gruppi Regionali di appartenenza.

Il Consiglio Centrale è composto da:

1. Il Presidente;
2. I Vice Presidenti;
3. Il Presidente di ogni Gruppo Regionale, ove formalmente costituito;
4. 21 componenti del Consiglio Nazionale, nominati dai Gruppi Regionali di appartenenza, scelti proporzionalmente sull'incidenza numerica degli iscritti in regola presso ogni Gruppo Regionale rispetto al totale nazionale (cfr. All.2).

Il Past-President dei Giovani Imprenditori Edili è invitato permanente senza diritto di voto.

Alle riunioni del Consiglio Centrale possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, altri soggetti non partecipanti al sistema associativo, qualora gli argomenti all'ordine del giorno ne rendano opportuna la partecipazione.

Il Consiglio Centrale dura in carica trentasei mesi a far data dalle elezioni e cessa con l'insediamento del nuovo Consiglio.

Ove nel corso del triennio un componente del Consiglio Centrale perda i requisiti per i quali è stato eletto o venga revocato dal gruppo di appartenenza, quest'ultimo provvederà a fornire il nominativo di un ulteriore rappresentante che rispetti i requisiti di cui all'art. 5.

In ogni caso decadono dalla carica di componente del Consiglio Centrale coloro che non partecipino, in prima persona o per tramite di un delegato, per quattro sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Centrale stesso.

La presenza alle riunioni del Consiglio Centrale è delegabile ad altro componente del Gruppo Regionale di appartenenza. Il delegato deve essere espressamente designato dal Gruppo Regionale di appartenenza del delegante e rispettare i requisiti di cui all'art. 5. La presenza alle riunioni del Consiglio Centrale è altresì delegabile ad altro componente del Consiglio Centrale con

designazione espressa dal Gruppo Regionale di appartenenza del delegante. Ogni componente del Consiglio Centrale può ricevere una sola delega.

ART. 9 - Presidenza

Il Presidente dei Giovani Imprenditori Edili deve essere un componente del Consiglio Nazionale.

Il Presidente dei Giovani Imprenditori Edili è eletto dal neo costituito Consiglio Nazionale di cui al precedente art.7.

Il Presidente non rientra nel computo delle tabelle di ripartizione elaborate per i componenti elettivi del Consiglio Nazionale, di cui all'art. 7 punto 4, e del Consiglio Centrale di cui all'art. 8 punto 4.

La carica di Presidente non è compatibile con altre cariche associative.

Il Presidente non può essere eletto per un secondo mandato.

ART. 10 - Vice Presidenti - Consiglio di Presidenza

I Vice Presidenti dei Giovani Imprenditori Edili devono essere componenti del Consiglio nazionale.

I Vice Presidenti dei Giovani Imprenditori Edili sono eletti dal neo costituito Consiglio Nazionale di cui al precedente art.7.

I Vice Presidenti non rientrano nel computo delle tabelle di ripartizione elaborate per i componenti elettivi del Consiglio Nazionale, di cui all'art. 7 punto 4, e del Consiglio Centrale di cui al punto 4 dell'art. 8.

La carica di Vice Presidente non è compatibile con altre cariche associative come definite dall'art. 4 del presente Regolamento. Qualora un Vice Presidente eletto avesse un'altra qualsiasi carica associativa deve essere sostituito in tale ruolo entro un tempo massimo di sei mesi dall'istanza che lo ha nominato.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente e il Vice Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

Il Presidente e i Vice Presidenti compongono il Consiglio di Presidenza con funzioni di coordinamento e attuazione degli indirizzi, delle linee politiche e delle decisioni assunte dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio Centrale.

Il Consiglio sviluppa i rapporti con gli organi statuari ANCE.

In relazione a specifici argomenti trattati nelle riunioni del Consiglio di Presidenza possono essere invitati altri componenti del Consiglio Nazionale o del Consiglio Centrale.

ATTRIBUZIONI

ART. 11 - Il Consiglio Nazionale - Attribuzioni

E' competenza del Consiglio Nazionale:

- determinare le linee programmatiche dei Giovani Imprenditori Edili;
- deliberare sugli argomenti ad essa sottoposti da almeno 1/5 dei componenti il Consiglio Nazionale;
- proporre modifiche al Regolamento dei Giovani Imprenditori Edili, da sottoporre, attraverso i competenti organi dell'ANCE, alla successiva approvazione del Comitato di Presidenza dell'ANCE;
- eleggere il Presidente dei Giovani Imprenditori Edili.

ART. 12 - Il Consiglio Centrale - Attribuzioni

E' competenza del Consiglio Centrale:

- determinare le linee operative in attuazione di quelle programmatiche assunte dal Consiglio Nazionale;
- costituire, su proposta del Presidente, Gruppi di lavoro, Commissioni e/o Coordinamenti individuandone i componenti all'interno del Consiglio Centrale ovvero del Consiglio Nazionale;
- designare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dei Giovani Imprenditori Edili in seno agli organi consultivi e deliberanti dell'ANCE, nonché in altri organismi esterni al sistema associativo;
- deliberare o esprimere pareri su quanto sottoposto al suo esame da parte del Presidente dei Giovani Imprenditori Edili;
- deliberare, in casi di urgenza, sulle competenze del Consiglio Nazionale.

ART. 13 - Presidenza - Attribuzioni

E' in particolare competenza del Presidente:

- rappresentare i Giovani Imprenditori Edili nei rapporti all'interno e all'esterno dell'ANCE;
- convocare il Consiglio Nazionale, il Consiglio Centrale e il Consiglio di Presidenza e presiederne le riunioni e provvedere all'attuazione delle relative decisioni;
- sottoporre al Consiglio Nazionale, al Consiglio Centrale e al Consiglio di Presidenza i temi da affrontare nelle rispettive riunioni;
- individuare tra i componenti del Consiglio Nazionale fino a un massimo di cinque nominativi che verranno proposti al Consiglio Nazionale quali Vice Presidenti;
- delegare l'analisi di specifici problemi a ognuno dei Vice Presidenti;
- affidare la responsabilità di Gruppi di Lavoro, Commissioni e/o Coordinamenti eventualmente costituiti dal Consiglio Centrale.

ELEZIONI

ART. 14 - Elezioni - Computo dei voti

Entro il 32° mese dall'insediamento, il Presidente uscente dichiara aperta la procedura per le elezioni dei nuovi organi dei Giovani Imprenditori Edili come da art. 6, con lettera inviata a tutte le Territoriali e Regionali come da art. 15, comma 2. Nella medesima lettera il Presidente uscente invita gli iscritti a presentare alla segreteria la propria candidatura alla carica di Presidente corredata dalle dichiarazioni programmatiche e dai nominativi, fino a un massimo di 5, scelti tra i componenti del costituendo Consiglio Nazionale, in qualità di Vice Presidenti con le relative deleghe. Nella lettera viene indicato il termine per l'invio delle candidature entro il 35° mese dall'insediamento.

Gli uffici dell'Ance provvedono all'aggiornamento anagrafico dei Giovani Imprenditori Edili al compimento del quale vengono inviate le tabelle di cui agli allegati 1 e 2.

Con l'invio delle tabelle viene stabilito il termine entro il quale i Gruppi Provinciali e Regionali designano i rappresentanti nominati a far parte del Consiglio Nazionale di cui all'art. 7 punto 4 che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 e del Consiglio Centrale di cui all'art. 8 punto 4 che abbiano i requisiti di cui all'art. 5.

Entro 20 giorni dalla convocazione il Presidente uscente invia ai componenti del costituendo Consiglio Nazionale l'elenco delle candidature alla carica di Presidente corredate dalle dichiarazioni programmatiche e dai nominativi, fino a un massimo di 5, scelti tra i componenti del costituendo Consiglio Nazionale, in qualità di Vice Presidenti con le relative deleghe.

Il Presidente uscente convoca il nuovo Consiglio Nazionale per una data non superiore al 36° mese dall'insediamento del Consiglio Nazionale uscente.

Per la riunione di insediamento sono convocati i componenti del Consiglio Nazionale che risultano nominati nei tempi e con le modalità stabilite nel presente Regolamento.

Ogni componente il Consiglio Nazionale ha diritto a un voto.

Per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti la riunione del Consiglio Nazionale è validamente costituita in prima convocazione quando vi partecipino almeno i $\frac{3}{4}$ della totalità dei componenti, in seconda convocazione se sono rappresentati i $\frac{2}{3}$ dei componenti.

Nel caso in cui in seconda convocazione non venga raggiunto il quorum necessario per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio Nazionale è convocato nuovamente entro 20 giorni.

La riunione del Consiglio Nazionale è presieduta dal componente più anziano in regola con i requisiti di cui all'art. 5, e ad inizio della stessa, su proposta di tale componente, il Consiglio Nazionale nomina tre scrutatori individuandoli tra i componenti del Consiglio Nazionale stesso e che non siano candidati alla carica di Presidente o Vice Presidente.

La votazione avviene a scrutinio segreto con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei componenti presenti alla riunione in prima convocazione e dei $\frac{2}{3}$ dei componenti presenti alla riunione in seconda convocazione.

CONVOCAZIONI – RIUNIONI – DELIBERAZIONI

ART. 15 - Il Consiglio Nazionale - Convocazioni, riunioni e deliberazioni

Il Consiglio Nazionale è convocato di norma ogni quattro mesi e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente del Consiglio Nazionale o ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{5}$ dei componenti il Consiglio Nazionale.

La convocazione è fatta dal Presidente, o in caso di impedimento dal Vice Presidente più anziano di età, con lettera semplice a mezzo telefax o telegramma o e-mail, spedita almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'invito deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito in prima convocazione con il 50% dei componenti il Consiglio Nazionale e in seconda convocazione se è rappresentato 1/3 dei componenti del Consiglio Nazionale, tranne che per gli adempimenti di cui all'art. 14.

Ogni componente del Consiglio Nazionale ha diritto a un voto.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente più anziano d'età.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Presidente, salvo che per le nomine di cui all'art. 14.

Le decisioni del Consiglio Nazionale, salvo che per le nomine di cui all'Art. 14, sono prese a maggioranza dei voti in esso rappresentati.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci; nelle votazioni per scrutinio segreto, la votazione è ritenuta nulla e viene ripetuta nella stessa riunione fino a che non c'è una maggioranza.

Le decisioni del Consiglio Nazionale sono raccolte in un verbale, sottoscritto dal Presidente. Copia del verbale è inviata a cura della Segreteria ai componenti del Consiglio Nazionale, nonché al Direttore Generale dell'ANCE.

ART. 16 - Il Consiglio Centrale - Convocazioni, riunioni e deliberazioni

Il Consiglio Centrale è convocato di norma almeno sei volte l'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno 1/4 dei componenti il Consiglio Centrale.

La convocazione è fatta dal Direttore dell'Area Rapporti Organizzativi dell'ANCE, su incarico del Presidente dei Giovani Imprenditori Edili, con lettera semplice a mezzo telefax o telegramma o e-mail, indirizzata al domicilio dell'impresa dei componenti almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'invito deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Centrale è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Centrale sono presiedute dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente più anziano d'età.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Presidente.

Ogni componente del Consiglio Centrale ha diritto a un voto.

Le decisioni del Consiglio Centrale sono prese a maggioranza dei voti in esso rappresentati.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci; nelle votazioni per scrutinio segreto, la votazione è ritenuta nulla e viene ripetuta nella stessa riunione fino a che non c'è una maggioranza.

Le decisioni del Consiglio Centrale sono raccolte in un verbale, sottoscritto dal Presidente. Copia del verbale è inviata a cura della Segreteria ai componenti del Consiglio Centrale, nonché al Direttore Generale dell'ANCE.

ART. 17 - Il Consiglio di Presidenza - Convocazioni, riunioni e deliberazioni

Il Consiglio di Presidenza è convocato ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente.

La convocazione è fatta dal Presidente, con lettera semplice a mezzo telefax o telegramma o e-mail, spedita almeno 7 giorni prima della data della riunione. L'invito deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono presiedute dal Presidente.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza dei voti in essa rappresentati.

In caso di parità di voti, nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Presidenza sono raccolte in resoconto decisionale, sottoscritto dal Presidente, copia del quale è inviata a cura della Segreteria ai componenti del Consiglio di Presidenza, nonché al Direttore Generale dell'ANCE.

SEGRETERIA E NORME DI RINVIO

ART. 18 - Segreteria

La segreteria del Consiglio Nazionale, del Consiglio Centrale e del Consiglio di Presidenza è curata dall'ANCE.

ART. 19 - Fondo Comune

I Giovani Imprenditori Edili possono decidere la costituzione di un fondo comune, alimentato da quote di adesione a carico dei componenti del Consiglio Nazionale, nonché da erogazioni e devoluzioni fatte a qualsiasi titolo a favore del Consiglio Nazionale.

La costituzione del fondo comune è deliberata, su proposta del Consiglio Centrale, dal Consiglio Nazionale che determina altresì la misura e le modalità di riscossione delle quote di adesione.

In particolare il fondo comune può essere costituito:

1. da una contribuzione volontaria annuale dei Gruppi giovani provinciali e regionali;
2. da una contribuzione annuale concessa dall'ANCE;
3. da qualsiasi erogazione ed evoluzione proveniente da aziende sponsorizzatrici.

All'amministrazione e gestione del fondo comune provvede il Consiglio di Presidenza.

ART. 20 - Regolamenti e/o Statuti dei Gruppi Giovani Provinciali e Regionali

L'attività dei Gruppi Giovani Provinciali e Regionali è disciplinata da appositi Regolamenti o Statuti i cui principi fondamentali sono desunti dal Regolamento Nazionale dei Giovani Imprenditori Edili.

Detti Regolamenti e o Statuti sono deliberati dagli Organi direttivi dei rispettivi Gruppi Provinciali e Regionali e soggetti a ratifica definitiva da parte del Consiglio Centrale al quale debbono essere sottoposte anche eventuali modificazioni.

Nel caso in cui le norme contenute nei Regolamenti Territoriali o Regionali risultassero in contrasto e/o difformi dal Regolamento Nazionale, solo quest'ultimo sarà considerato valido ai fini della rappresentanza Nazionale.

Pur nel mantenimento dell'autonomia deliberativa i Regolamenti dei Gruppi Territoriali e Regionali devono recepire le disposizioni dell'art. 5 del presente Regolamento nella parte che disciplina i limiti di età entro e non oltre le prime elezioni Nazionali successive all'approvazione del presente Regolamento.

ART. 21 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell'ANCE, in quanto applicabili.

NORME TRANSITORIE

I. In relazione al comma 1 dell'art. 5, il presente Regolamento vedrà piena attuazione nel triennio 2021-2024, secondo il principio del graduale abbassamento dell'età di un anno per ogni mandato a partire dal triennio 2018-2021.

II. In relazione all'art. 7, comma 3 punto 3 e all'art. 8, comma 3 punto 3 del presente Regolamento, e in attesa che i Regolamenti dei Gruppi Provinciali e Regionali recepiscano l'art. 5 relativamente ai requisiti di accessibilità e decadenza per le cariche associative in attuazione dell'art. 20, il Presidente Provinciale e Regionale accedono al Consiglio Nazionale e Centrale solo nel caso in cui soddisfino i requisiti di cui al suddetto art. 5. Nel caso in cui il Presidente del Gruppo Provinciale o Regionale non soddisfi tali requisiti, il Gruppo Provinciale o Regionale di appartenenza nomina il proprio rappresentante avendo cura che ricorrano i requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

ALL.1

Criteria per la nomina dei 30 componenti il Consiglio Nazionale, di cui all'art. 7, comma 3 punto 4, del Regolamento dei Giovani Imprenditori Edili.

Per la nomina dei 30 componenti del Consiglio Nazionale, di cui all'art. 7, comma 3 punto 4, si procede alla ripartizione tra i Gruppi Provinciali Giovani sulla base di una tabella che tiene conto del numero degli iscritti ai singoli Gruppi.

La tabella di ripartizione è predisposta dal Direttore Generale dell'Ance con l'applicazione dei seguenti criteri.

Ogni Gruppo Provinciale Giovani ha diritto a tanti seggi per quanti sono i quozienti interi ottenuti esprimendo in valori percentuali il peso totale degli iscritti a ogni Gruppo sul totale degli iscritti a tutti i Gruppi Provinciali Giovani.

I seggi non assegnati per quozienti interi sono attribuiti ai Gruppi Provinciali che hanno i resti più alti, in ordine decrescente.

In caso di parità di valori percentuali l'attribuzione dei seggi relativi va a favore del Gruppo Provinciale che ha minor rappresentanza nel Consiglio Nazionale.

ALL. 2

Criteria per la nomina dei 21 componenti del Consiglio Centrale, di cui all'art. 8, comma 3 punto 4, del Regolamento dei Giovani Imprenditori Edili.

La tabella di ripartizione è predisposta dal Direttore Generale dell'ANCE tenendo presente che per la ripartizione dei 21 componenti il Consiglio Centrale è preso a base del numero di iscritti presso i Gruppi Giovani Regionali.

La suddetta tabella è inviata ai Gruppi Giovani Provinciali e Regionali ove costituiti, ovvero i responsabili del coordinamento regionale, a cura del Direttore Generale dell'ANCE contestualmente alla richiesta di designazione dei rappresentanti dei Gruppi stessi in seno al Consiglio Nazionale.

Sulla base di tale tabella i Gruppi Regionali o il Coordinamento Regionale tra i Gruppi Provinciali Giovani Imprenditori Edili, procedono a segnalare all'ANCE i rappresentanti della propria regione nel Consiglio Centrale avendo cura che questi risultino tra i componenti del Consiglio Nazionale.